

D.g.r. 22 luglio 2024 - n. XII/2800
Approvazione del piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2023 - Esercizio 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e in particolare l'art. 20 riguardante le disposizioni per la determinazione e il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (successivamente indicato come F.N.P.S.);

Richiamate le seguenti disposizioni riguardanti il F.N.P.S.:

- art. 59, commi 44 e 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), che istituisce il Fondo per le politiche sociali, ridenominato «Fondo nazionale per le politiche sociali» e fa confluire sul suddetto fondo gli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di settore;
- art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ridefinisce il complesso delle disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finanziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data da 1° gennaio 2001 e stabilisce il riparto alle Regioni in un'unica soluzione anche dei fondi delle leggi di settore;
- art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che integra le disposizioni di cui all'articolo 80 - comma 17 - della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) per effetto del quale gli stanziamenti di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città - confluiscono al F.N.P.S.;
- art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) secondo cui dal 2003 il F.N.P.S. è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388/2000 e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni e che gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che stabilisce che le risorse del F.N.P.S. devono essere utilizzate dagli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, pena la revoca dei finanziamenti;

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la famiglia» e s.m.i.;

Vista la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» con particolare riferimento all'articolo 4, comma 4, secondo cui i Comuni associati nell'Ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal F.N.P.S. un fondo a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'Ambito e sui quali gravano gli oneri riferiti ai minori in affidamento familiare o accolti presso strutture residenziali;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», con particolare riferimento all'art.11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali;

Vista la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Richiamata inoltre la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

Vista la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura» con riferimento all'ambito strategico 2.2 «Sostegno alla persona e alla famiglia»;

Richiamate in particolare i seguenti provvedimenti di programmazione regionale:

- d.g.r. 19 aprile 2021, n. XI/4563 «Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023»;
- d.g.r. 15 aprile 2024, n. XII/2167 «Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027»;

Visti altresì i seguenti provvedimenti della Giunta regionale:

- d.g.r. 16 maggio 2022, n. XI/6371 «Approvazione del Piano regionale per i servizi di contrasto alla povertà - anni 2021 - 2023 ai sensi del d.lgs. n. 147/2017»;
- d.g.r. 15 maggio 2023, n. XII/275 «L. n. 112/2016 - Piano regionale Dopo di Noi. Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabili-

tà grave, come definita dall'art. 3, comma 3 della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - Risorse annualità 2022»;

- d.g.r. 18 marzo 2024, n. XII/2033 «Modifica del programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità approvato con d.g.r. n. XII/1669/2023 - Fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024»;
- d.g.r. 31 maggio 2024, n. XII/2423 «Ulteriori modifiche alla d.g.r. n. XII/2033/2024 - Fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024»;
- d.g.r. 15 aprile 2024, n. XII/2169 «Programma P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) F.N.P.S. 2023 - anno 2024: implementazione del programma in attuazione del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021»;
- d.g.r. 15 aprile 2024, n. XII/2203 «Sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni - Programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del Fondo nazionale relativo alle annualità 2024 e 2025, in attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025, modifiche alla d.g.r. n. 2110 del 25 marzo 2024»;

Considerata la finalità del F.N.P.S. volta a garantire una efficace programmazione zonale dei servizi e degli interventi sociali e una allocazione delle risorse coerente e coordinata con gli obiettivi e le priorità della programmazione dei Piani di Zona, secondo le Linee regionali di indirizzo per la programmazione sociale territoriale, in un'ottica di integrazione dei diversi fondi nazionali e regionali;

Visto il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2021 (registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021 con n. 2803), pubblicato in G.U. serie generale n. 306 del 27 dicembre 2021, con il quale sono state assegnate a Regione Lombardia le risorse del F.N.P.S. pari a euro 55.534.705,06 per ciascuna delle annualità del triennio di programmazione (2021 / 2022 / 2023), comprensiva delle risorse per l'attuazione del Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) non inferiore a euro 437.500,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 e definite le modalità di trasferimento ed utilizzo delle stesse;

Visti il Capitolo 1 (La strutturizzazione del sistema dei servizi sociali) e il Capitolo 2 (Piano sociale nazionale 2021-2023) dell'atto di programmazione nazionale «Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023», adottato con il sopra citato decreto interministeriale (Allegato A);

Preso atto che il Capitolo 2 «Piano sociale nazionale 2021-2023» costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al F.N.P.S. e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e riconosce, tra l'altro, il P.I.P.P.I. come Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS) che, pertanto, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, deve essere garantito su tutto il territorio nazionale favorendone la realizzazione da parte dei diversi enti territoriali;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto interministeriale, le Regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le Autonomie Locali, devono programmare per l'annualità 2023 gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate in coerenza con il Piano sociale nazionale 2021-2023 nella specifica sezione del Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS), di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le seguenti indicazioni:

- a) ripartizione delle risorse tra macro-attività e aree di intervento, destinando almeno il 50% delle risorse complessivamente assegnate agli interventi per le persone di minore età;
- b) eventuale destinazione ad azioni di sistema per un importo non superiore all'1% delle risorse assegnate, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto interministeriale;
- c) destinazione delle risorse per il LEPS «Supervisione del personale dei servizi sociali» per un importo non inferiore a euro 1.439.000,00;
- d) destinazione delle risorse per il LEPS «Dimissioni protette» per un importo non inferiore a euro 1.439.000,00;
- e) destinazione delle risorse agli Ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), secondo il livello di adesione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale, per un importo non inferiore a euro 437.500,00;

Serie Ordinaria n. 30 - Venerdì 26 luglio 2024

Considerato inoltre che il Piano sociale nazionale pone all'attenzione dei territori la necessità di integrare le risorse del F.N.P.S. con gli altri fondi di finanziamento dei servizi territoriali, quali il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale a sostegno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

Preso atto che il sopra citato Piano esclude i servizi socioeducativi per la prima infanzia dai servizi su cui programmare l'utilizzo del F.N.P.S., in considerazione del fatto che tali servizi trovano definitiva collocazione nel «sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni», ai sensi del d.lgs. n. 65 del 2017, con proprie forme di finanziamento, evidenziando la necessità di garantire comunque una programmazione il più possibile integrata a livello territoriale;

Preso atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del sopra menzionato decreto interministeriale, l'erogazione delle risorse spettanti alla Regione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è condizionata alla rendicontazione sulla piattaforma SIOSS:

- dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% delle risorse riferite al F.N.P.S. annualità 2021;
- dell'effettivo utilizzo nella misura del 100% delle risorse riferite al F.N.P.S. annualità 2020;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2023 prot. n. 0017993 «Adempimenti - Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2023. Decreto interministeriale 22 ottobre 2021 - Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e Piano sociale nazionale 2021-2023»;

Considerato che la Struttura Sistema degli interventi e delle Unità di offerta sociale della D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità ha completato le fasi di programmazione del F.N.P.S. annualità 2023 e di rendicontazione del F.N.P.S. annualità 2020 e 2021, anche per conto degli Ambiti territoriali, completando e validando in data 21 giugno 2024 tutte le sezioni previste dalla piattaforma ministeriale SIOSS;

Preso atto del punto 4 del dispositivo della d.g.r. n. XI/4563 del 19 aprile 2021 secondo cui per l'attuazione del sistema premiale verranno messe a disposizione con successivo provvedimento risorse a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), annualmente trasferito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Regioni, prevedendo anche l'eventuale utilizzo di risorse residue (FNPS 2017) derivanti dall'attuazione del sistema premiale previsto dalla d.g.r. n. X/7631 del 28 dicembre 2017, quantificabili a seguito della valutazione finale della rendicontazione dei progetti;

Visto il d.d.s. 2 luglio 2024, n. 10007 «Esiti seconda fase di valutazione dei progetti sovrazonali e assegnazione della quota premiale in attuazione della d.g.r. 19 aprile 2021 n. XII/4563» che prevede l'assegnazione agli Ambiti territoriali delle quote premiali per un importo complessivo di euro 2.930.000,00 con la seguente copertura finanziaria:

- euro 1.422.600,00 a valere sulle risorse del F.N.P.S. annualità 2017 derivanti dall'applicazione del sistema premiale 2018-2020 previsto dalla d.g.r. n. X/7631;
- euro 1.507.400,00 a valere sulle risorse del F.N.P.S. annualità 2023 - esercizio 2024;

Considerato l'allegato A «Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2023», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale si definiscono la programmazione regionale delle risorse del F.N.P.S. annualità 2023, i criteri regionali di riparto, le modalità di utilizzo e di erogazione delle risorse, coerentemente con quanto disposto dal Piano sociale nazionale e dagli atti di programmazione regionale;

Stabilito di ripartire le risorse del F.N.P.S. annualità 2023 in base alla popolazione ISTAT al 1° gennaio 2023, tenuto conto dell'assegnazione della quota pari allo 0,3% per i comuni montani per un importo di euro 166.604,12 e della quota parte a valere sul F.N.P.S. 2023 destinata alla premialità sulle progettualità 2021-2023 pari a euro 1.507.400,00;

Ritenuto di approvare l'allegato A parte integrante del presente provvedimento e di procedere al riparto delle risorse del F.N.P.S. annualità 2023 per un importo complessivo di euro 55.097.205,06 - al netto della quota destinata al Programma P.I.P.P.I. - come segue:

- euro 27.370.265,96: quota da destinare all'area «Famiglia e minori» assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, comprensiva della quota per i Comuni montani e della quota parte per la premialità sulle progettualità 2021-2023, così come definito nell'allegato B del presente provvedimento;
- euro 24.848.939,10: quota da destinare alle altre aree di

intervento sociale, assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, comprensiva della quota per i Comuni montani e della quota parte per la premialità sulle progettualità 2021-2023, così come definito nell'allegato B del presente provvedimento;

- euro 1.439.000,00: quota da destinare alla «Supervisione del personale dei servizi sociali» assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, quale servizio LEPS previsto dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, così come definito nell'allegato B del presente provvedimento. Allo scopo di riequilibrare le risorse destinate alla Supervisione, agli 11 Ambiti territoriali (Alto milanese, Bormio, Campione d'Italia, Chiavenna, Cinisello Balsamo, Dongo, Monza, Morbegno, Sondrio, Trezzo d'Adda, Vimercate) che non hanno aderito alla Misura 1.1.4 del PNRR relativa alla Supervisione, è stato riservato il 9,7% dell'importo previsto a livello ministeriale, pari a euro 139.557,00, corrispondente al 9,7% della popolazione residente in Lombardia. La rimanente quota pari a euro 1.299.443,00 è assegnata a tutti gli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente;
- euro 1.439.000,00: quota da destinare alle «Dimissioni protette» assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti con età uguale o maggiore di 65 anni, quale servizio LEPS previsto dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, così come definito nell'allegato B del presente provvedimento;

Dato atto che la quota di euro 437.500,00 a valere sul F.N.P.S. annualità 2023 è destinata al finanziamento delle azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 22 ottobre 2021, come approvato con d.g.r. 15 aprile 2024 n. XII/2169 che prevede l'imputazione delle risorse al capitolo 12.01.104.13485 dell'esercizio finanziario 2024;

Ritenuto di procedere all'assegnazione agli Ambiti territoriali delle risorse del F.N.P.S. annualità 2023 per un importo pari a euro 55.097.205,06 la cui copertura finanziaria è garantita a valere sugli stanziamenti del capitolo 12.07.104.8323 dell'esercizio finanziario 2024, così come definito nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito inoltre che gli Ambiti territoriali programmeranno le risorse loro assegnate con il presente provvedimento secondo le aree di utenza, le macro-attività e i LEPS indicati nello schema allegato al decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, nel rispetto di quanto disposto nell'allegato A;

Ritenuto di autorizzare le A.T.S. a procedere all'erogazione delle risorse del F.N.P.S. annualità 2023 - relativamente alla quota di euro 55.097.205,06 - agli Ambiti territoriali afferenti secondo le modalità e gli importi previsti dagli allegati A e B del presente provvedimento;

Preso atto che in data 10 luglio 2024 si è svolto il confronto con ANCI Lombardia e in data 12 luglio 2024 con le OO.SS. maggiormente rappresentative in ordine al riparto delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2023 oggetto del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione della commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Richiamati la d.g.r. 20 maggio 2024, n. XII/2340 «VII provvedimento organizzativo 2024» e il d.s.g. 10 giugno 2024, n.8804 «Comitato valutazione aiuti di Stato - Determinazioni ai sensi della d.g.r. n. 2340 del 20 maggio 2024»;

Valutato che il presente intervento, riparto delle risorse del F.N.P.S. annualità 2023, non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato in quanto:

- l'intervento si configura come un sostegno diretto ai cittadini (persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, disabili, minori e loro famiglie, persone con gravi disagi sociali e grave emarginazione);
- i soggetti attuatori (Ambiti territoriali / Comuni) sono i soggetti pubblici responsabili dei servizi e interventi sociali la cui realizzazione avviene tramite soggetti pubblici locali e soggetti privati autorizzati e convenzionati con i Comuni, singoli o associati (Ambiti);
- non si intende finanziare l'eventuale attività economica dei soggetti operanti nel settore;

Valutata altresì la rilevanza dell'impatto prettamente locale degli interventi, anche in presenza di soggetti privati autorizzati convenzionati con i Comuni/Ambiti, e che pertanto l'intervento si pone nel rispetto del considerato 196 del punto 6.3. «Incidenza sugli scambi» della sopracitata comunicazione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto di rinviare a successivi atti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di prendere atto che le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2023 assegnate a Regione Lombardia con decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 ammontano complessivamente a euro 55.534.705,06;

2. di approvare l'allegato A «Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2023», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale si definiscono la programmazione regionale delle risorse del F.N.P.S. annualità 2023, i criteri regionali di riparto, le modalità di utilizzo e di erogazione delle risorse, coerentemente con quanto disposto dal Piano sociale nazionale 2021-2023 e dagli atti di programmazione regionale;

3. di dare atto che le risorse del F.N.P.S. annualità 2023 assegnate agli Ambiti territoriali sono finalizzate a garantire una efficace programmazione zonale dei servizi e degli interventi sociali e una allocazione delle risorse coerente e coordinata con gli obiettivi e le priorità delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale;

4. di assegnare agli Ambiti territoriali le risorse del F.N.P.S. annualità 2023 per un importo pari a euro 55.097.205,06 la cui copertura finanziaria è garantita a valere sugli stanziamenti del capitolo 12.07.104.8323 dell'esercizio finanziario 2024, così come definito nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di autorizzare le A.T.S. a procedere all'erogazione delle risorse del F.N.P.S. annualità 2023 - relativamente alla quota di euro 55.097.205,06 - agli Ambiti territoriali afferenti, secondo le modalità definite negli allegati A e B del presente provvedimento;

6. di dare atto che le risorse per il programma P.I.P.P.I. sono disponibili per euro 437.500,00 sul capitolo 12.01.104.13485, già previsti dalla d.g.r.n.XII/2169 del 15 aprile 2024 del bilancio esercizio 2024;

7. di rinviare a successivi atti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —